

Civile Ord. Sez. L Num. 13536 Anno 2021

Presidente: RAIMONDI GUIDO

Relatore: LEO GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 18/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 2801-2017 proposto da:

ROSSO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio
dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso
dall'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

- **ricorrente** -

contro


TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI;

- **controricorrente** -

2020

403

avverso la sentenza n. 8232/2015 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 19/01/2016, R.G.N. 1241/2011.



A handwritten signature or set of initials, possibly 'Lg', is written in black ink on the right side of the page, positioned above the vertical text.

RILEVATO

che, con sentenza resa il 15.12.2010, il Tribunale di Napoli, accogliendo il ricorso proposto da Cesare Rosso, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., ha riconosciuto il diritto del dipendente all'inquadramento nel IV livello CCNL SIP con decorrenza dall'1.11.1993, ed al livello F, qualifica di specialista, ai sensi del CCNL Aziende di Telecomunicazioni, dall'1.10.1996, e, per l'effetto, ha condannato la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, nonché al risarcimento dei danni, in favore del Rosso, per il demansionamento dallo stesso subito, nella misura del 50% della retribuzione;

che, con sentenza pubblicata in data 19.1.2016, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., avverso la predetta pronunzia, ha dichiarato il diritto del Rosso ad essere inquadrato nel livello 5 del CCNL SIP del 30.6.1992 con decorrenza dal 6.11.1993 e, successivamente, nel livello E del CCNL Aziende del Settore Telecomunicazioni del 9.9.1996, ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive relative al superiore inquadramento con decorrenza dal 6.11.1998, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;

che è stato, invece, respinto, l'appello incidentale interposto dal dipendente – inerente alla liquidazione dell'importo del 50% riconosciuto a titolo di risarcimento danni sulla somma di Euro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

980,00, anziché sulla somma di Euro 1.400,00 -, <<in considerazione della riforma della sentenza di primo grado in merito al risarcimento danni, con rigetto della relativa domanda presentata dal Rosso>>;

che la Corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha sottolineato che <<l'esistenza e l'entità del danno non sono stati adeguatamente allegati e provati incombendo, comunque, sul lavoratore il relativo onere probatorio anche attraverso il ricorso alle presunzioni (Sez. Unite 24/3/2006, n. 6572). Il lavoratore appellato, infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio, si è limitato a sottolineare l'entità dell'avvenuto demansionamento evidenziando che ciò costituiva "di per sé un danno che va valutato in via equitativa, avendo anche riguardo agli influssi negativi che possono compromettere la capacità psico-fisica" o la possibilità di trovare un nuovo impiego presso altre aziende. Tali allegazioni sono, a giudizio del Collegio, generiche ed insufficienti (cfr. Cass. n. 29832/2008; Cass. n. 6572/2006)>>; ed altresì che <<non risultano dedotti e dimostrati dal lavoratore né particolari pregiudizi alla salute patiti in seguito al mutamento di mansioni, né danni all'immagine professionale nell'ambiente lavorativo, né ripercussioni in ambito familiare o extralavorativo, né infine determinati e specifici danni economici correlati al mancato avanzamento professionale non tutelabili attraverso la disposta ricostruzione della carriera e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive spettanti>>;

4



che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Cesare Rosso articolando due motivi;

che la S.p.A. Telecom Italia ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie;

che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., e si specifica che il motivo <<riguarda la sola domanda di risarcimento del danno professionale respinta dal Collegio partenopeo sul presupposto di una carente allegazione in fatto che potesse fornire elementi di prova, anche presuntiva, del danno conseguente all'accertata dequalificazione subita dal Rosso>>; a parere di quest'ultimo, la Corte distrettuale sarebbe <<incorsa in errore, atteso che il ricorrente ha puntualmente argomentato in ordine alla prova, anche presuntiva, del danno professionale sofferto in conseguenza dell'accertata dequalificazione>> ed al riguardo <<ha dedotto che la prova risiedesse: nella durata della condotta; nell'evoluzione del settore delle telecomunicazioni che rende ancor più evidente l'obsolescenza della professionalità in caso di dequalificazione; nell'anzianità di servizio certo parametro per valutarne la professionalità acquisita; nella perdita del potere di coordinamento di altro personale; nella gravità>>; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e

falsa applicazione degli artt. 2103 c.c.; 2697 c.c., in relazione all'appello incidentale proposto dal dipendente nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, e si osserva che, nel caso in cui la sentenza impugnata fosse cassata, con rinvio o con decisione nel merito, verrà coinvolta anche una parte dell'appello incidentale proposto dal Rosso e respinto in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria; pertanto, <<l'accoglimento del ricorso *de quo* sul diritto del lavoratore a vedersi risarcito il danno professionale coinvolgerà, riformandola, anche la parte della sentenza che ha respinto la domanda avanzata con appello incidentale sulla corretta determinazione della base di calcolo della retribuzione mensile per il calcolo del risarcimento>>;

che il primo motivo non è fondato; ed invero, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore a seguito del demansionamento subito, i giudici di seconda istanza sono pervenuti alla decisione, uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali, in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr., *ex plurimis*, Cass. nn. 4264/2017; 5237/2011). Pacificamente, infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in

quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso. Al riguardo, il Giudice delle leggi ha chiarito, già da epoca non recente (v. sent. n. 372/1994), che neppure il danno biologico è presunto, perché se la prova della lesione costituisce anche la prova dell'esistenza del danno, occorre tuttavia la prova ulteriore dell'esistenza dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato. Nello stesso senso, questa Corte ha sottolineato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (v., *ex multis*, Cass. nn. 5590/2016; 691/2012). Grava,

quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013; 14158/2011; 29832/2008);

che, facendo corretta applicazione dei principi enunciati, i giudici di appello hanno motivatamente respinto le pretese del lavoratore, ritenendo correttamente che quest'ultimo, al fine della liquidazione del danno professionale, si fosse limitato a fornire la prova della dequalificazione, ma non avesse fornito adeguati elementi delibatori a sostegno del lamentato pregiudizio professionale che, da quella dequalificazione, era causalmente derivato (v., in particolare, le pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui si osserva che le allegazioni del Rosso sono generiche ed insufficienti, poiché <<il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio si è limitato a sottolineare l'entità dell'avvenuto demansionamento evidenziando che ciò costituiva "di per sé un danno che va valutato in via equitativa, avendo anche riguardo agli influssi negativi che possono compromettere la capacità psico-fisica">>);

che il secondo motivo va, conseguentemente, disatteso, in quanto direttamente collegato all'accoglimento del primo mezzo di impugnazione (ed al rigetto dell'appello incidentale interposto dal Rosso alla sentenza del primo giudice, in ordine all'importo della liquidazione del danno); è ovvio, quindi, che, una volta respinte le censure circa il mancato riconoscimento del danno

professionale, non possono prendersi in considerazione le doglianze relative alla determinazione del *quantum* dello stesso; **che** per tutte le considerazioni svolte in precedenza, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 5 febbraio 2020

